




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che
hanno colpito il personale italiano impiegato in
missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti
di deposito di munizioni

DOC. XXII, n. 9 e DOC. XXII, n. 39

Testo a fronte

n. 257/1

23 febbraio 2015

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui casi di morte e
di gravi malattie che hanno colpito il
personale italiano impiegato in missioni
militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei
siti di deposito di munizioni

Doc. XXII, n. 9 e Doc. XXII, n. 39

Testo a fronte

n. 257/1

23 febbraio 2015

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Difesa

☎ 066760-4939 / – ✉ st_difesa@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: DI0222a.docx

I N D I C E

TESTO A FRONTE TRA IL DOC. XXII, N. 9 E IL DOC. XXII, N. 39

- Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni

1

**Testo a fronte tra il Doc. XXII, n. 9
e il Doc. XXII, n. 39**

Doc. XXII, n. 9	Doc. XX, n. 39
<p>Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni</p>	<p>Identico</p>
<p>Articolo 1</p> <p><i>Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione all'effetto dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione dell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni</i></p>	<p>Articolo 1</p> <p><i>Istituzione e compiti</i></p>
<p>1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare:</p>	<p>1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata «Commissione», che ha il compito, in particolare, di indagare:</p>

<p>a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico nonché a eventuali interazioni;</p>	<p>a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono depositati munizionamenti, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili riferiti alle popolazioni civili nelle zone di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici o radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nano particelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni;</p>
<p>b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;</p>	<p>b) identica</p>
<p>c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;</p>	<p>c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologica dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia quello operante nei poligoni e nelle basi militari nel territorio nazionale sia quello inviato nelle missioni all'estero;</p>
<p>d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;</p>	<p>d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego del medesimo personale;</p>
<p>e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale di cui alla lettera d), nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;</p>	<p>e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale militare, nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, tenendo conto in particolare dei risultati del progetto SIGNUM (Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari);</p>
<p>f) sui rischi associati alla presenza di gas <i>radon</i> e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;</p>	<p>f) identica</p>
<p>g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni</p>	<p>g) identica</p>

di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).	
2. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione si adopera per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale presentata al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 65 del 19 marzo 2010.	
3. La Commissione ha, altresì, il compito di monitorare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa Commissione nonché il funzionamento del servizio sanitario militare e, in particolare, la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia nel territorio italiano e all'estero, al fine di garantire una migliore tutela della salute dei soggetti che possono essere considerati a rischio nell'espletamento del proprio servizio.	
Articolo 2 <i>Composizione della Commissione</i>	Articolo 2 <i>Composizione e durata</i>
1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.	1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, garantendo una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari e, comunque, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. Il Presidente della Camera dei deputati provvede, altresì, alla nomina, fra i componenti, del presidente della Commissione.	
3. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.	2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
4. La Commissione elegge, nella prima	

seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.	
	3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
	4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età.
Cfr.art.7	5. La Commissione conclude i suoi lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione.
Cfr.art.7	6. La Commissione, alla scadenza del primo anno di attività con una relazione intermedia e al termine dell'attività con una relazione finale, riferisce alla Camera dei deputati i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Cfr. comma 1, art. 6	7. I verbali della Commissione, nonché gli atti e i documenti acquisiti dalla Commissione sono pubblicati nel rispetto del regime di segretezza degli atti, salvo diversa decisione della Commissione.
Articolo 3 <i>Poteri della Commissione</i>	Articolo 3 <i>Poteri e limiti</i>
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.	1. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ordinaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

<p>2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.</p>	<p>2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini, procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti sulle materie di cui all'articolo 1, garantendo il mantenimento del regime di segretezza.</p>
	<p>3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto di Stato.</p>
	<p>4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.</p>
	<p>5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.</p>
<p>Cfr. comma 1, art. 6</p>	<p>6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati solo in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.</p>
	<p>Articolo 4 Obbligo del segreto</p>
<p>Cfr. comma 2, art. 6</p>	<p>1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2, 4 e 6.</p>
	<p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice</p>

	penale.
<p>Articolo 4 <i>Organizzazione della Commissione</i></p>	
<p>1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.</p>	Cfr. comma 3, art. 5
<p>2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti privati o pubblici.</p>	Cfr. comma 1, art. 3
<p>Articolo 5 <i>Regolamento della Commissione</i></p>	<p>Articolo 5 <i>Organizzazione interna e disposizione finanziaria</i></p>
<p>1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.</p>	<p>1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.</p>
	<p>2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.</p>
	<p>3. Identico al comma 1 dell'articolo 4.</p>
Cfr. art. 8	<p>4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro.</p>
<p>Articolo 6 <i>Pubblicità dei lavori e segreto</i></p>	
<p>1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche, nonché se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.</p>	Cfr. comma 6, art. 2
<p>2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i componenti della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona</p>	Cfr. comma 2, art. 4

che collabora con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.	
Articolo 7 <i>Durata dei lavori e relazione conclusiva</i>	
1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione vigente, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili nonché all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito.	Cfr. commi 5 e 6 dell'articolo 2
Articolo 8 <i>Spese della Commissione</i>	
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.	Cfr. comma 4 dell'articolo 5